



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Prot. 37/0014198*

*All'ANISA*

*Associazione Nazionale delle Imprese di  
Sorveglianza Antincendio*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – modifica ragione sociale di cooperativa in s.p.a. – assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999.

L'Anisa, Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente il corretto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, nell'ipotesi di modifica della ragione sociale di una cooperativa in società per azioni.

In particolare, l'istante chiede in quale misura il mutamento dell'assetto societario possa incidere sui criteri di individuazione dell'organico aziendale utile ai fini della determinazione della quota di riserva, riferendosi nello specifico al personale già impiegato in qualità di socio lavoratore della cooperativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre evidenziare che l'ipotesi prospettata relativa al mutamento della forma giuridica di una cooperativa si differenzia sia dal trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c., che dalla fattispecie concreta afferente all'acquisizione di personale già impiegato nell'esecuzione di un appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, per legge o per contratto collettivo ovvero in virtù di un'apposita clausola del contratto di appalto (cfr. art. 29 comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).

Nello specifico, come già precisato nella risposta ad interpello n. 30/2011, le operazioni negoziali ex art. 2112 c.c., implicando cambiamenti nella titolarità dell'attività economica organizzata, determinano in capo al nuovo datore di lavoro un sostanziale nonché stabile ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini dell'esatta determinazione della quota di riserva.

Al contrario, nell'ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto – c.d. “cambio appalto” – l'incremento occupazionale assume carattere provvisorio, in quanto destinato a subire, inevitabilmente, una contrazione al termine dell'esecuzione dell'appalto stesso (cfr. circ. n. 77/2001). Di conseguenza, il personale che transita dall'azienda uscente all'azienda subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva, ai fini di cui all'art. 3, L. n. 68/1999.

Ciò premesso, si ritiene opportuno sottolineare che la modifica della ragione sociale della cooperativa in società per azioni, non assimilabile alle ipotesi sopra enunciate, e dunque né all'ipotesi di trasferimento d'azienda, né tantomeno a quella di c.d. cambio appalto, potrebbe comunque incidere sui criteri di computabilità dell'organico aziendale e pertanto sul calcolo dell'aliquota di riserva.

A tal proposito, appare utile ricordare che in forza dell'art. 4, L. n. 68/1999 “*agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti*”.

In linea con le osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che, nell'ipotesi prospettata dall'istante, il datore di lavoro, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi in questione, **dovrà tenere in considerazione l'eventuale nuovo assetto occupazionale derivante dal mutamento della compagine societaria di cui sopra.**

Appare utile, peraltro, richiamare, con particolare riferimento al termine per l'esatto adempimento degli obblighi, il regime della c.d. gradualità sancito all'art. 2 del regolamento di esecuzione della L. n. 68/1999 – D.P.R. n. 333/2000 – alla luce del quale “*i datori di lavoro privati (...), che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione (...)*”. (cfr interpello n. 30/2011)

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

**DP**

ADB/SC – 1471